

Studio Legale e Notarile Haab

Via Ariosto 4

6900 Lugano

www.haablegal.ch

T: 091.913.30.70

F: 091.913.30.79

@: info@haablegal.ch

RISARCIMENTO DEL DANNO: VALORE A NUOVO O VALORE ATTUALE?

Avv. Hugo Haab, febbraio 2019

In linea di principio la persona che ha causato il danno (o la sua assicurazione) deve risarcire:

- Il costo di riparazione, qualora l'oggetto danneggiato possa essere riparato;
- Il costo reale di tale oggetto in caso di danno totale (riparazione non più possibile o costo sproporzionato) oppure in caso di perdita.

Ebbene, cosa significa "costo reale"?

In linea di principio è da risarcire il valore di mercato del bene danneggiato. Tale valore si orienta al prezzo necessario per acquistare un bene sostitutivo equivalente sul mercato o per effettuare la riparazione (laddove possibile).

Per oggetti che per loro natura non conservano nel corso del tempo il loro valore (cosa che invece è il caso per esempio per opere d'arte, pezzi d'antiquariato, ecc.) vale quanto segue.

Valore ATTUALE dell'oggetto danneggiato:

Di regola va risarcito il **valore attuale** (*Gebrauchswert* oppure *Zeitwert*). Ciò per il fatto che se al danneggiato venisse sempre risarcito il valore a nuovo gli si conferirebbe un arricchimento, in quanto con tale risarcimento – al valore a nuovo (cd. "prezzo forte") – egli potrebbe acquistare un oggetto sostitutivo nuovo, con una durata di "vita" più lunga e probabilmente con una tecnica e funzionalità migliore a causa degli intervenuti progressi.

Per calcolare il "valore attuale" si accerta dapprima il "valore a nuovo", che è di norma pari al prezzo d'acquisto, deducendo poi dallo stesso l'intervenuta perdita di valore dell'oggetto danneggiato a causa del tempo trascorso (ammortamento). La perdita di valore viene solitamente stabilita servendosi di apposite tabelle indicanti la durata di "vita" media.

A titolo d'esempio: l'oggetto "X" ha secondo tali tabelle una durata di "vita" media di 10 anni. Se il prezzo a nuovo di questo oggetto è CHF 1'000 significa che se il danno è intervenuto quanto l'oggetto "X" aveva 6 anni di "vita" il valore attuale è di 4/10 del valore a nuovo ovvero CHF 400.

Le assicurazioni tendono ad applicare questo tipo di risarcimento, visto che esso è economicamente meno dispendioso di un risarcimento del valore "a nuovo".

Per il danneggiato un risarcimento al “valore attuale” crea spesso un inconveniente evidente, visto che spesso il risarcimento ottenuto non basta per acquistare un oggetto sostitutivo al posto di quello danneggiato, se non accontentandosi di un oggetto usato da altri (sempre che reperibile sul mercato). Se il danneggiato volesse invece acquistare un bene sostitutivo nuovo egli dovrebbe finanziare con mezzi propri la differenza tra il risarcimento ottenuto ed il prezzo d’acquisto.

Nell’esempio che precede: Se il danneggiato volesse acquistare un bene sostitutivo di quello danneggiato egli avrebbe due possibilità: (1) acquistando per CHF 1’000 (prezzo a nuovo) un bene sostitutivo nuovo e finanziando di tasca propria la differenza di CHF 600 (differenza tra risarcimento ottenuto e prezzo a nuovo), oppure (2) acquistando un bene sostitutivo al prezzo corrispondente al risarcimento ottenuto (laddove possibile, per esempio comprando un bene usato o scontato).

Valore A NUOVO dell’oggetto danneggiato:

Benché come detto sopra il calcolo del risarcimento debba di regola essere effettuato tenendo in considerazione il “valore attuale”, ciò non significa che ciò debba essere sempre il caso. Al danneggiato va piuttosto risarcito il **valore a nuovo**, in particolare nei seguenti casi:

1. Quando la persona danneggiata a seguito del sinistro si vede imposto di acquistare un nuovo oggetto, anche se l’oggetto danneggiato gli sarebbe servito ancora per diverso tempo come se fosse nuovo (*HONSELL, Schweizerisches Haftpflichtrecht, § 8 N 48*). In questo caso si può determinare la durata di “vita” residua di tale oggetto mediante le tabelle menzionate sopra.
2. Il valore aggiunto che verrebbe conferito al danneggiato (a seguito di un risarcimento “a nuovo”) è unicamente rilevante (nel senso di giustificare una riduzione del risarcimento) quando l’oggetto danneggiato a seguito dell’uso fatto e della sua durata di “vita” ha un valore attuale nettamente inferiore al valore a nuovo (*Berner Kommentar – BREHM, art. 42 CO N 43*).
3. Una deduzione (dal valore “a nuovo”) è giustificata solo se il valore aggiunto (cioè l’ottenimento di un risarcimento “a nuovo”) corrisponde effettivamente ad un interesse economico per la parte danneggiata (*BREHM, op. cit., art. 42 CO N 44*). Un tale interesse economico esiste quando il valore aggiunto è *realizzabile* per il danneggiato (anche tramite risparmio di altri costi).
4. Nel caso di vestiti e di oggetti deperibili dell’uso quotidiano, tra cui anche i mobili, di regola non si procede a deduzioni; va quindi risarcito il valore “a nuovo”, potendosi in tale caso difficilmente pretendere che il danneggiato si soddisfi con oggetti usati. In questi casi è pertanto implicito che quest’ultimo tragga un vantaggio per il fatto di vedersi riconoscere un valore a nuovo (*sentenza II CCA del 28 gennaio 2011 incarto n. 12.2010.108, consid. 8*).

Del resto il **Tribunale federale** ha stabilito che non si può ravvedere un valore aggiunto (giustificante una deduzione dal valore “a nuovo”) solo per il fatto che al

danneggiato venga attribuito un oggetto nuovo o dei materiali nuovi per rimediare al danno, infatti:

“cette dépense a été imposée au lésé par le comportement illicite de l'auteur.”

Il Tribunale federale considera quindi che l'attribuzione di un oggetto nuovo non è stata pretesa dal danneggiato, il quale si trova in definitiva in questa situazione a causa di un sinistro da lui subito.

“L'application du principe connu sous la locution «neu für alt», selon lequel il faut tenir compte, dans l'indemnisation à accorder, que l'espérance de vie de l'objet nouveau est supérieure à celle de l'objet détruit, conduirait dans un tel cas à faire toujours déboursier à la victime une certaine somme pour obtenir le rétablissement de la situation antérieure. Le lésé subirait ainsi inévitablement un désavantage financier que rien ne justifie.”

Il Tribunale federale osserva che il principio secondo cui il danneggiato deva partecipare all'acquisto di un oggetto nuovo (giacché spesso è impossibile reperire sul mercato un oggetto avente la stessa “vita” di quello danneggiato) significa imporre al danneggiato di far fronte a dei costi che egli non avrebbe voluto (né forse potuto) assumersi, se l'evento dannoso non si fosse realizzato.

Secondo il Tribunale federale si giustifica pertanto una deduzione solo quando

“il est établi que le propriétaire est clairement enrichi par des réparations réalisées au prix fort”.

(cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.87/2007 del 26 settembre 2007).

* * * * *

Nel nostro studio legale e notarile ci occupiamo spesso di questioni nell'ambito del diritto assicurativo e della responsabilità civile. Se lo si desidera è possibile organizzare un primo incontro gratuito e non vincolante, nel corso del quale si analizzerà la situazione e si darà al cliente un'indicazione sulla procedura migliore da seguire.

I contenuti del presente scritto non sono da intendersi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista.